ROSARIO SCALISE

MANUALE DEL RUP

LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

ITER E MODALITÀ DI GESTIONE DEL CANTIERE
CON SCHEMI, DIAGRAMMI DI FLUSSO, ESEMPI E MODELLI TIPO

PRONTO GRAFILL
Clicca e richiedi di essere contattato per **informazioni** e **promozioni**

WEBAPP INCLUSA
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

SECONDA EDIZIONE

GRAFILL

Rosario Scalise

MANUALE DEL RUP – LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

Ed. II (07-2025)

ISBN 13 978-88-277-0505-6
EAN 9 788827 7 05056

Collana **MANUALI**

Licenza d'uso da leggere attentamente
prima di attivare la WebApp o il Software incluso
Usa un QR Code Reader
oppure collegati al link https://grafill.it/licenza

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su https://www.supporto.grafill.it

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet http://www.grafill.it – E-Mail grafill@grafill.it

CONTATTI IMMEDIATI
Pronto GRAFILL Tel. 091 6823069
Chiamami chiamami.grafill.it
Whatsapp grafill.it/whatsapp
Messenger grafill.it/messenger
Telegram grafill.it/telegram

Finito di stampare presso **Tipografia Publistampa S.n.c. – Palermo**

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.
Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

SOMMARIO

1. LE FIGURE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA E DEI LAVORI PUBBLICI ..... p. 9

1.1. Soggetti deputati a gestire e verificare l'opera e il lavoro pubblico ..... ″ 9

1.2. Le figure coinvolte nella esecuzione del contratto: sintesi dei ruoli ..... ″ 11

1.3. Il Responsabile Unico del Progetto: le innovazione del D.Lgs. n. 36/2023 e le incombenze nella fase esecutiva ..... ″ 16

1.3.1. Il RUP nel D.Lgs. n. 36/2023 ..... ″ 16

1.3.2. Le specifiche funzioni del Responsabile Unico del Progetto nella gestione della sicurezza nei cantieri ..... ″ 18

1.4. Il RUP e il direttore dei lavori ..... ″ 21

1.5. Il Direttore dei lavori quale figura centrale dell'ufficio di direzione lavori ..... ″ 23

1.6. Il Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione e i rapporti con il RUP ..... ″ 26

2. IL RUP E LA FASE PREPARATORIA ALL'AVVIO DEI LAVORI ..... ″ 29

2.1. La scelta della natura dell'appalto: corpo o misura ..... ″ 29

2.2. La verifica e la validazione della progettazione ..... ″ 35

2.2.1. Brevi considerazioni sulla progettazione ..... ″ 35

2.2.2. La verifica e la validazione ..... ″ 38

2.2.3. Esempio di validazione ..... ″ 43

2.3. Gli adempimenti preparatori all'avvio dei lavori: le attestazioni sullo stato dei luoghi ..... ″ 46

2.4. Gli adempimenti preparatori all'avvio dei lavori: le disposizioni del RUP al DL ..... ″ 49

2.4.1. Esempio di disposizione preliminare del RUP ..... ″ 52

2.5. Le regole della fase esecutiva: il codice civile e il capitolato speciale di appalto. Il rischio e l'equilibrio contrattuale ..... ″ 58

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

3. IL RUP: DALLA CONSEGNA DEI LAVORI ALL'ULTIMAZIONE. LE SOSPENSIONI ..... p. 64
3.1. L'autorizzazione alla consegna dei lavori ..... ″ 64
3.2. La consegna dei lavori: iter e adempimenti ..... ″ 68
3.2.1. La consegna quale adempimento essenziale della stazione appaltante ..... ″ 68
3.2.2. Il ritardo nella consegna dei lavori: la colpa della stazione appaltante ..... ″ 70
3.2.3. Il ritardo nella consegna dei lavori: la colpa dell'appaltatore ..... ″ 74
3.3. La consegna dei lavori e lo stato dei luoghi. Le differenze rispetto al progetto esecutivo ..... ″ 75
3.3.1. La consegna dei lavori e le dichiarazioni contenute nel verbale ..... ″ 75
3.3.2. Le differenze tra stato dei luoghi e progettazione esecutiva ..... ″ 78
3.4. La sottoscrizione con riserva del verbale di consegna ..... ″ 80
3.5. Le diverse tipologie di consegna dei lavori ..... ″ 83
3.5.1. Sintesi ..... ″ 83
3.5.2. La consegna parziale e la consegna frazionata ..... ″ 84
3.5.3. La consegna d'urgenza ..... ″ 87
3.5.4. La consegna anticipata ..... ″ 90
3.6. Le diverse tipologie di sospensione dei lavori ..... ″ 91
3.7. La sospensione disposta dal DL e il ruolo del RUP ..... ″ 94
3.8. La sospensione per ragioni di pubblico interesse e ragioni di necessità (disposta dal RUP) ..... ″ 101
3.8.1. Modello di verbale di sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o pubblica necessità ..... ″ 104
3.9. La sospensione parziale ..... ″ 106
3.10. Gli effetti della sospensione: tempi e programma lavori ..... ″ 109
3.11. Le sospensioni illegittime e le riserve ..... ″ 109
3.11.1. Le riserve in materia di sospensioni: principi generali ..... ″ 109
3.11.2. La sospensione immediatamente illegittima ..... ″ 110
3.11.3. La sospensione legittima che diviene illegittima ..... ″ 113
3.11.4. Il calcolo del danno da sospensione illegittima ..... ″ 115
3.12. La comunicazione ad ANAC in caso di sospensione superiore al quarto ..... ″ 120
3.13. La ripresa dei lavori ..... ″ 120
3.14. L'ultimazione dei lavori e il cronoprogramma progettuale ..... ″ 121
3.15. L'ultimazione dei lavori: ritardo, penale, proroga ..... ″ 124
3.15.1. Modello comunicazione di applicazione della penale ..... ″ 132

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

3.15.2. Modello comunicazione di concessione di proroga ..... p. 133
3.16. L'anticipazione e il premio di accelerazione ..... " 135

4. LE MODIFICHE AL CONTRATTO ED IL RUOLO DEL RUP ..... " 138
4.1. L'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023: schema di sintesi delle modifiche ..... " 138
4.2. Le varianti ..... " 140
4.2.1. Principi generali ..... " 140
4.2.2. La soglia di importo della singola variante ..... " 141
4.2.3. Il divieto di approvare varianti sostanziali (il limite "motivazionale" del 15% del comma 3 dell'art. 120) ..... " 143
4.2.4. Le circostanze imprevedibili e le ipotesi dell'art. 120, comma 1, lett. *c)* ..... " 148
4.3. I limiti delle varianti ..... " 156
4.3.1. L'aumento di importo di ogni "singola" variante ..... " 156
4.3.2. L'aumento del quinto (il c.d. "quinto d'obbligo") ..... " 157
4.3.3. La variante per errore o per omissione progettuale ..... " 162
4.4. Le varianti compensative e migliorative ..... " 164
4.4.1. L'art. 120, comma 7, dopo il decreto correttivo (D.Lgs. n. 209/2024) ..... " 164
4.4.2. Le varianti compensative (art. 120, comma 7, lett. *a)*) ..... " 166
4.4.3. Le varianti migliorative o equivalenti (art. 120, comma 7, lett. *b)*) ..... " 167
4.4.4. Gli interventi del Direttore dei lavori (art. 120, comma 7, lett. *c)*) ..... " 169
4.5. Le varianti e la negoziazione ..... " 170
4.5.1. L'equilibrio contrattuale (artt. 9 e 120, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 – art. 2 dell'Allegato II.2-*bis*) ..... " 170
4.5.2. L'art. 120, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 ..... " 174
4.6. Le variazioni di dettaglio del Direttore dei Lavori e il controllo del RUP ..... " 175
4.7. Il controllo del RUP sulle varianti delle opere a corpo ..... " 177
4.8. Il RUP e le varianti in sanatoria ..... " 178
4.9. L'istruttoria del RUP ..... " 179
4.9.1. Sintesi ..... " 179
4.9.2. Il ruolo del DL ..... " 180
4.9.3. Il RUP e la relazione di ammissibilità ..... " 181
4.10. Atto di sottomissione e atto aggiuntivo. Il dissenso dell'appaltatore ..... " 186
4.11. Le conseguenze del superamento dei limiti della variante: la risoluzione del contratto ..... " 187

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

4.12. Gli obblighi di pubblicità ..... p. 188
4.13. Ulteriori ipotesi di varianti e modifiche ..... ″ 190
4.13.1. La variante in diminuzione ..... ″ 190
4.14. Lavori supplementari ..... ″ 191
4.15. Le varianti proposte dall'esecutore ..... ″ 192
4.16. L'offerta economicamente più vantaggiosa ..... ″ 193
4.17. Le varianti e l'appalto integrato ..... ″ 195
4.18. La verifica e validazione della variante ..... ″ 197
4.19. Il subappalto e le varianti ..... ″ 198

5. RISERVE E CONTABILITÀ: IL RUOLO DEL RUP ..... ″ 199
5.1. I principi generali in materia di riserve ..... ″ 199
5.2. L'ammissibilità e tempestività delle riserve ..... ″ 202
5.2.1. La funzione della riserva e l'iter di analisi da parte del RUP ..... ″ 202
5.2.2. Prima valutazione: ammissibilità della riserva ..... ″ 203
5.2.3. L'iter di iscrizione delle riserve e la relativa tempistica ..... ″ 204
5.3. Il contenuto della riserva ..... ″ 209
5.4. La tempestività delle riserve ..... ″ 212
5.5. La fondatezza delle riserve ..... ″ 214
5.5.1. Le riserve di natura contabile ..... ″ 214
5.5.2. Le riserve di natura risarcitoria ..... ″ 216
5.5.3. Danno da sospensione illegittima ..... ″ 216
5.5.4. Danno da anomalo andamento dei lavori ..... ″ 216
5.5.5. L'equo compenso legato ad eventi geologici e simili ..... ″ 220
5.6. L'istruttoria delle riserve: il DL e il ruolo del RUP. L'accordo bonario ..... ″ 221
5.7. La transazione ..... ″ 237
5.8. La contabilità lavori e il ruolo del RUP ..... ″ 238
5.8.1. L'attività del DL ..... ″ 238
5.9. Il ruolo del RUP nella gestione della contabilità ..... ″ 245
5.9.1. Gli atti contabili e il RUP ..... ″ 245
5.9.2. Il controllo del RUP: le principali criticità ..... ″ 246

6. IL RUP QUALE RESPONSABILE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 ..... ″ 254
6.1. Il cantiere e la sicurezza: inquadramento generale ..... ″ 254
6.2. Gli attori del processo edilizio e la sicurezza ..... ″ 255
6.3. Le novità introdotte con la Legge n. 215/2021 e il RUP ..... ″ 259
6.3.1. I compiti e doveri del preposto ..... ″ 259
6.3.2. La sospensione dell'attività imprenditoriale ..... ″ 262

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

6.3.3. La notifica preliminare ... p. 264
6.4. La pianificazione della sicurezza e il RUP ... ″ 264
6.5. Costi della sicurezza ... ″ 266
6.6. Oneri della sicurezza ... ″ 269
6.7. Il RUP e la sicurezza ... ″ 269
6.7.1. Il ruolo del RUP ... ″ 269
6.7.2. Le specifiche funzioni del RUP nella fase esecutiva ... ″ 270
6.7.3. La posizione di garanzia del RUP ... ″ 272

7. IL RUP E IL SUBAPPALTO ... ″ 282
7.1. Le regole generali ... ″ 282
7.2. I limiti del subappalto ... ″ 283
7.3. I sub-contratti ... ″ 285
7.4. Il cottimo ... ″ 287
7.5. I lavoratori autonomi ... ″ 288
7.6. Il contenuto del contratto di subappalto ... ″ 289
7.7. Gli ulteriori elementi del subappalto ... ″ 291
7.7.1. Il pagamento diretto ... ″ 291
7.7.2. Il subappalto a "cascata" ... ″ 293
7.7.3. L'obbligo del medesimo trattamento economico e normativo tra appaltatore e subappaltatore (art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023) ... ″ 294
7.7.4. Le lavorazioni di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità ... ″ 296
7.7.5. La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore ... ″ 297
7.8. Il RUP e le criticità nella gestione del subappalto ... ″ 299
7.8.1. La verifica dell'idoneità tecnico-professionale ... ″ 299
7.8.2. L'autorizzazione al subappalto ... ″ 303
7.8.3. I Controlli relativi ai subcontratti: la comunicazione di autorizzazione ... ″ 309
7.8.4. I controlli successivi all'autorizzazione ... ″ 313
7.8.5. La fase esecutiva ... ″ 314

8. IL COLLAUDO ... ″ 317
8.1. Il collaudo tecnico amministrativo: le finalità ... ″ 317
8.2. La natura giuridica del collaudo ... ″ 318
8.3. Le tipologie di collaudo ... ″ 319
8.4. Le valutazioni del collaudatore. La relazione e il certificato di collaudo ... ″ 320
8.5. Le incombenze del RUP nella fase di collaudo ... ″ 322
8.6. L'organo di collaudo ... ″ 328

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

9. **LA WEBAPP INCLUSA** ..... p. 332
9.1. Contenuti della WebApp ..... ″ 332
9.2. Requisiti hardware e software ..... ″ 332
9.3. Attivazione della WebApp ..... ″ 332

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

LE FIGURE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA E DEI LAVORI PUBBLICI

1.1. Soggetti deputati a gestire e verificare l'opera e il lavoro pubblico

I soggetti deputati alla verifica dell'opera pubblica e del lavoro pubblico sono individuati all'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale, al comma 1, dispone che «*L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture,* ***è diretta dal RUP****, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il* ***RUP****, nella fase dell'esecuzione,* ***si avvale*** *del direttore dell'esecuzione del contratto o* ***del direttore dei lavori****, del* ***coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione*** *previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del* ***collaudatore*** *oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate*.».

L'esecuzione del contratto è diretta, quindi, dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale, come precisato dalla norma, controlla **i livelli di qualità** delle prestazioni e assume, rispetto alle previsioni del precedente D.Lgs. n. 50/2016, maggiori incombenze (come indicato al successivo paragrafo 1.3).

Tale attività di controllo, ovviamente, **non può essere effettuata unicamente dal RUP**, non potendo (e non dovendo) essere presente in cantiere ogni giorno oppure durante le fasi più critiche della realizzazione dell'opera (p.e.: varo di una trave, getto di murature e solette in cls, ecc.).

Il RUP, quindi, come previsto dalla legge, ha la necessità di avvalersi della collaborazione del direttore dei lavori (DL), del coordinatore in materia di salute e di sicurezza (CSE) nonché del collaudatore.

Lo stesso **Allegato II.14** al D.Lgs. n. 36/2023, in diverse disposizioni e tra queste gli artt. 1 e 2[1], prevede una gestione del cantiere in stretta collaborazione tra le varie figure coinvolte nella realizzazione dell'opera o lavoro pubblico. Il tutto senza dimenticare tra questi anche il Capo cantiere e il Direttore Tecnico dell'Esecutore (**preposti dell'esecutore**); figure che nella riforma del D.Lgs n. 81/2008, introdotta con le Leggi 17 dicembre 2021, n. 215, e 3 luglio 2023, n. 85, hanno assunto più rilevanza e importanza.

Inoltre di notevole importanza, sempre ai fini della determinazione delle regole "del gioco" nella gestione del cantiere pubblico, è il richiamo al codice civile[2], effettuato

[1] Gli artt. 1 e 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplinano sia le attività e i compiti del DL – anche in rapporto al RUP – sia l'esercizio delle attività di direzione e controllo dell'Ufficio di direzione lavori.

[2] L'art. 12, comma 1, lett. *b)*, del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che: «***alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.***».

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

dall'art. **12, comma 1, lett. *b)*,** del Codice dei contratti pubblici, quale "**bussola**" generale di riferimento per la gestione corretta del contratto.

Segue lo schema delle figure coinvolte nella fase esecutiva dell'opera pubblico e del lavoro pubblico.

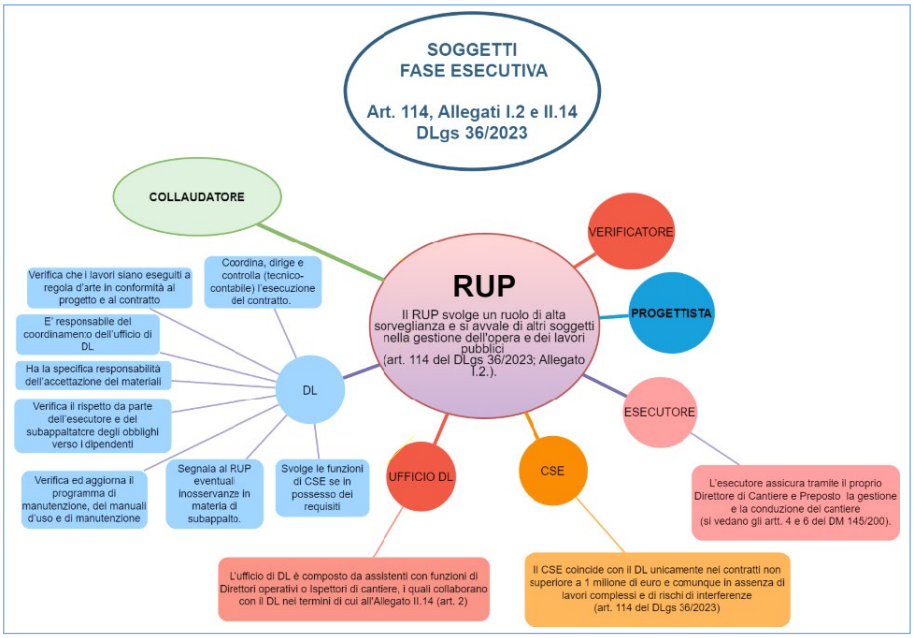

Figura 1.1. *Schema dei soggetti coinvolti nella fase esecutiva dell'opera pubblico e del lavoro pubblico*

Ulteriore elemento da tenere in considerazione tra i principi generali che governano la gestione del cantiere pubblico, è la distinzione tra "opera pubblica" e "lavoro pubblico":

- **Opera pubblica**: è un manufatto, realizzato da un committente pubblico per conseguire un pubblico interesse; trattasi in generale, di opere stradali, marittime, edili, idrauliche, ecc.
  Gli elementi caratterizzanti un'opera pubblica sono:
  - il soggetto che provvede alla sua realizzazione è lo Stato (nelle sue articolazioni centrali o periferiche) oppure un ente locale, un organismo di diritto pubblico, una società pubblica, ecc.;
  - il fine pubblico;
  - l'utilizzo dell'opera ai soli fini pubblici.
- **Lavoro pubblico**: attività di costruzione, demolizione, manutenzione, recupero, ristrutturazione, restauro, eseguita da un Committente pubblico (o altro soggetto) non esclusivamente finalizzato alla realizzazione di un'opera (p.e.: lavori manutenzione) oppure eseguito su proprietà private (p.e.: lavori di riparazione di danni causati ad un privato nell'ambito della realizzazione di un'opera pubblica).

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

IL RUP E LA FASE PREPARATORIA ALL'AVVIO DEI LAVORI

2.1. La scelta della natura dell'appalto: corpo o misura

L'art. 3, comma 1, lett. *m)*, dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che il RUP, nel documento di indirizzo alla progettazione (DIP) deve precisare «*la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura*».

Il successivo art. 32 del medesimo Allegato, il quale disciplina i contenuti dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, al comma 8, stabilisce inoltre che «*Per i lavori il cui corrispettivo* **è in parte a corpo e in parte a misura**, *la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione* ***risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità***. *Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta*».

In sede di modifica del D.Lgs. n. 36/2023 (D.Lgs. n. 209/2024, c.d. "correttivo"), l'art. 5 dell'Allegato I.7 dispone che il quadro economico deve indicare la natura dei lavori (corpo o misura), ribadendo, tuttavia, quanto esposto dal citato art. 32 «*Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, è così articolato:* ***a) lavori a misura*** *ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso*».

In concreto, la modifica conferma che **il corrispettivo a corpo costituisce una scelta residuale** e deve essere motivata espressamente.

Il RUP, pertanto, svolge un ruolo molto importante nella scelta della tipologia di corrispettivo; scelta che va effettuata, in termini finali, in accordo con il progettista dell'opera.

Il RUP sin dalla redazione del DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione deve precisare se il contratto prevederà un corrispettivo a corpo oppure a misura.
Tale scelta, tuttavia, è di difficile attuazione, atteso che – come previsto dall'art. 32 dell'Allegato I.7 – la scelta sulla natura del corrispettivo discende direttamente dalle scelte progettuali concrete.
In ogni caso: **LA SCELTA DEL CORRISPETTIVO A CORPO È RESIDUALE, DOVENDO PRIVILEGIARE IL CORRISPETTIVO A MISURA, SALVO MOTIVAZIONI ESPRESSE.**

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

È, quindi, essenziale che la scelta della tipologia di corrispettivo, da motivare adeguatamente, tenga in considerazione le sostanziali differenze tra appalto "a corpo" ed appalto "a misura"; differenze che assumono rilevanza soprattutto nella fase esecutiva e nel rapporto con l'esecutore.

Si ha l'appalto a corpo quando il prezzo è fissato al momento della stipula del contratto in una somma globale, generalmente qualificata **come fissa ed invariabile**, per l'intera opera, indipendentemente dalla misura.

Si ha appalto a misura quando il prezzo è stabilito per ogni unità di misura di cui si compone l'opera. In questo caso non si determina direttamente il corrispettivo, ma si forniscono gli elementi per determinarlo, perché solo ad opera ultimata saranno noti sia la misura dell'opera finita sia la quantità di lavoro impiegata.

La regola generale prevede, quindi, che l'importo di un contratto di **appalto a corpo non può essere modificato, essendo stabilito a priori un prezzo fisso ed invariabile**. Tuttavia esistono delle eccezioni come chiaramente definito sia dalla giurisprudenza sia dall'ANAC, in diverse pronunce.

In merito, pertanto, occorre fare riferimento ai principi esposti sia dalla giurisprudenza sia dall'ANAC:

- «*In materia di appalti a corpo, **il rischio** relativo alla maggiore quantità di lavoro resasi necessaria, rispetto a quella prevedibile, **grava sull'Appaltatore**, che è obbligato a fornire l'opera per il prezzo globale pattuito, senza poter chiedere al riguardo particolari misurazioni. Tuttavia **il rischio menzionato resta a carico dell'Appaltatore soltanto quando il progetto dell'opera individui compiutamente e dettagliatamente i lavori da realizzare e il relativo costo**, vale a dire quando siano correttamente rappresentati **tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa** dell'Appaltatore, potendosi solo in tal caso, ritenere alla stregua del principio di buona fede che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto. Ne consegue che se la stazione appaltante per imperizia in sede di progettazione abbia ingenerato nell'Appaltatore una erronea rappresentazione dell'opera, restando imprevedibili le difficoltà di esecuzione dell'opera, l'eccessiva onerosità non potrà essere posta a carico dell'Appaltatore*»;
- «*qualora l'Amministrazione per negligenza o imperizia in sede di progettazione, per insufficienza di indagini tecniche o studi, **abbia ingenerato nell'Appaltatore un'erronea rappresentazione** – che non avrebbe potuto evita-re usando la diligenza media richiesta dall'attività da lui esercitata – in ordine ai costi e alle modalità di realizzazione dell'opera secondo le previsioni progettuali, rendendo così imprevedibili le eventuali eccessive onerosità dell'opera e difficoltà di esecuzione della stessa, come, da quanto risulta nella sentenza di merito, sembra essere accaduto nel caso di specie, le verificatesi eccessive onerosità dell'opera e difficoltà*

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

IL RUP: DALLA CONSEGNA DEI LAVORI ALL'ULTIMAZIONE. LE SOSPENSIONI

3.1. L'autorizzazione alla consegna dei lavori

La giurisprudenza afferma, costantemente, che la stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori è gravata da un preciso obbligo di cooperazione con l'appaltatore, il quale trae la sua origine dal generale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. L'ente, in concreto, deve «*cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dall'appaltatore, necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio. La sua violazione, pertanto, costituisce di per sé inadempimento e genera responsabilità, senza che sia necessario il proposito doloso di recare pregiudizio alla controparte*» (tra le tante: Cass. civ., Ord. 12/06/2024, n. 16346; Cass. civ., sez. I, 7/03/2016, n. 2316; Cass. civ., sez. I, 1/09/2011, n. 18002).

Pertanto, il **dovere di correttezza e buona fede** nell'esecuzione del contratto impone all'amministrazione stessa «*di osservare tutti quei comportamenti che, indipendentemente dagli specifici obblighi contrattuali e dal dovere generale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'appaltatore senza rappresentare per essa un apprezzabile sacrificio, e senza che la stessa sia tenuta al compimento di attività eccezionali per rimuovere ostacoli sopraggiunti ed imprevedibili*» (Cass. civ., Ord. 12/10/2018, n. 25554; Trib. Firenze, sez. III, 1° febbraio 2016).

Tra le obbligazioni gravanti sulla stazione appaltante, finalizzate a consentire all'appaltatore l'esecuzione delle opere appaltate nel rispetto della originaria programmazione, rientra senza dubbio l'obbligazione di rendere pienamente disponibile all'esecutore l'area di cantiere, provvedendo alla consegna dei lavori **in modo tempestivo e completo**.

> Il RUP nell'ambito delle sue competenze **deve garantire** che l'avvio del cantiere avvenga senza ostacoli e che le opere possano essere iniziate senza contestazioni.

Come analizzato nel precedente capitolo, l'attestazione dei luoghi ha proprio la finalità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 7, dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 1, comma 2, lett. *a)* e *b)*, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, di sincerarsi che i lavori possano essere avviati senza ostacoli.

Il RUP, quindi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, autorizza il DL a consegnare i lavori, nei seguenti termini: «*Il direttore dei lavori, **previa di-***

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

***sposizione del RUP**, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto*.».

Quali informazioni e prescrizioni deve contenere l'autorizzazione alla consegna?

[Schema 3.1] **Disposizione del RUP**

Disposizione per la consegna dei lavori
(art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023)

Al Direttore dei lavori
Ing. ...
PEC:

All'impresa appaltatrice
PEC:

e p.c.:

Al Direttore Operativo delle opere edili
e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
Ing. ...
PEC:

Al Direttore Operativo delle opere impiantistiche
Ing. ...
PEC:

All'Ispettore di Cantiere
Geom. ...
PEC:

Alla Responsabile di Procedimento per le fasi di
programmazione, progettazione ed esecuzione
Geom. ...
PEC:

Oggetto: Lavori di .....
Contratto n. di rep. ... in data ... CIG ... – CUP .... Contratto rep. ...
Disposizione per la consegna dei lavori.

La scrivente Responsabile Unico del Progetto

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

LE MODIFICHE AL CONTRATTO ED IL RUOLO DEL RUP

4.1. L'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023: schema di sintesi delle modifiche

Il Codice dei contratti pubblici, all'art. 120, disciplina l'istituto delle varianti in corso d'opera e altre ipotesi di modifica del contratto, introducendo, tuttavia, rispetto al previgente art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, rilevanti novità.

In particolare, per quanto concerne i lavori pubblici, la disposizione normativa (che discende dall'art. 72 della Direttiva Europea) prevede le seguenti ipotesi:

Modifiche
Art. 120, D.Lgs. n. 36/2023 – Allegati II.2-*bis* e II.14

1. LAVORI SUPPLEMENTARI
[art. 120, comma 1, lett. *b)*]

I lavori supplementari sono quelle attività lavorative necessarie, non previste nel contratto iniziale, che per ragioni tecniche, economiche non possono che essere affidate all'appaltatore del contratto principale. Si differenziano dalle varianti in corso d'opera in quanto non prevedono rivisitazioni e modifiche al progetto di appalto ma opere aggiuntive, autonome, rispetto all'oggetto del contratto di appalto e che completano il medesimo.

Limite quantitativo: 50% del contratto principale (per i settori ordinari).
Obblighi comunicativi: il RUP deve comunicare ad ANAC l'affidamento del lavoro supplementare mediante la Banca dati nazionale mediante la piattaforma.
Pubblicità: il RUP deve pubblicare l'avvenuto affidamento sulla GUCE e sulla banca dati nazionale mediante la piattaforma relativa, oppure laddove si tratti di affidamenti negoziati mediante pubblicazione sul profilo informatico dell'ente (quest'ultima è una interpretazione dell'autore, come indicato successivamente).

2. VARIANTI IN CORSO D'OPERA
[art. 120, comma 1, lett. *c)*]

La variante concerne una **modifica in corso d'opera** del progetto e del contratto di appalto entro precisi limiti quantitativi e qualitativi. Ha quale presupposto la presenza di circostanze imprevedibili. Il RUP deve accertare la sussistenza delle condizioni per approvare la variante mediante una relazione che costituisce, nell'iter istruttorio, il documento più importante.

Limite quantitativo: ogni singola variante non può essere superiore al 50% del contratto originario (anche per i settori speciali).
Limite qualitativo: la variante non può essere sostanziale (comma 6).
Limite interno: sino al quinto dell'importo la variante può essere imposta all'esecutore alle stesse condizioni e prezzi iniziali (comma 9).
Obblighi comunicativi: il RUP deve comunicare ad ANAC la variante sulla banca dati nazionale mediante la piattaforma oppure, per gli appalti sopra soglia, mediante trasmissione ad ANAC della variante medesima (se supera il 10% dell'importo contrattuale).
Pubblicità: il RUP deve pubblicare l'avvenuto affidamento sulla GUCE e sulla banca dati mediante la piattaforma relativa, oppure nel caso di affidamenti negoziati sul profilo informatico dell'ente (quest'ultima è una interpretazione dell'autore, come indicato successivamente).

[segue]

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

Modifiche
Art. 120, D.Lgs. n. 36/2023 – Allegati II.2-*bis* e II.14

3. MODIFICHE PREVISTE NEGLI ATTI DI GARA
[art. 120, comma 1, lett. *a)* e comma 5]

Nella disciplina di gara, il RUP può prevedere la possibilità di apportare modifiche al contratto, stabilendo a priori dei limiti quantitativi (soglie di importi). In tali casi, l'importo dovrebbe concorrere a determinare i requisiti di qualificazione dell'operatore concorrente. In tale modo la modifica potrà essere apportata al di là della sussistenza o meno delle circostanze imprevedibili disciplinate per le varianti.

4. MODIFICHE SOSTANZIALI CONTENUTE NEI LIMITI DEL 15%
[art. 120, comma 3]

Il comma 3 dell'art. 120, prevede la possibilità di modificare il contratto qualora la modifica sia contenuta al di sotto della soglia europea e al di sotto del 15% del contratto iniziale (per i lavori). Tale modifica, come indicato successivamente, non concerne, nel caso di lavori pubblici, la possibilità di introdurre una variante arbitraria (ovvero una variante che non tenga conto dei limiti delle varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lett. *c)*). La norma (come emerge dalla lettura della direttiva europea) si riferisce alla possibilità di apportare modifiche sostanziali entro il limite del 15% senza essere obbligati a risolvere il contratto. Costituisce, quindi, un limite "motivazionale".

5. PROROGHE
[art. 120, commi 10 e 11]

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione:
a) se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante (comma 10);
b) nei casi eccezionali per ragioni oggettive e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente (comma 11).

Tali **opzioni non hanno nulla a che fare con la proroga prevista dall'art. 107** del Codice ovvero quella determinata da circostanze impreviste che impediscono all'impresa di finire i lavori entro il termine contrattuale.

6. VARIANTI COMPENSATIVE, MIGLIORATIVE E NEGOZIATE
[art. 120, commi 7 e 8]

Al fine di rendere più flessibile la gestione del contratto, il D.Lgs. n. 36/2023 consente di modificare sia il contratto sia il progetto:
a) per conseguire risparmi e fare fronte alla necessità di variazione in aumento dei costi delle lavorazioni (compensazioni);
b) per migliorare le scelte progettuali e contrattuali.

È previsto, altresì, ai sensi dell'art. 9 del Codice la possibilità di rinegoziare il contratto e modificare lo stesso nel caso di eventi che rendono necessario riequilibrare il contratto.

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ECCESSIVA ONEROSITÀ
[art. 2 dell'Allegato II.2-*bis* del Codice]

Al fine di rendere più flessibile la gestione del contratto, l'art. 2 dell'Allegato II.2-*bis* (introdotto dal correttivo – D.Lgs. n. 209/2024) prevede la possibilità (sia per l'impresa sia per la stazione appaltante) di risolvere il contratto **per eccessiva onerosità sopravvenuta**. Tale ipotesi si verifica se né la revisione prezzi, né la rinegoziazione del contratto (in buona fede) consentono di riequilibrare il contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, ogni modifica e ogni variante al contratto di appalto deve essere autorizzata e non può essere posta in essere dall'esecutore senza autorizzazione del RUP e della stazione appaltante.

Per quanto concerne i lavori pubblici, assume fondamentale importanza l'ipotesi della variante in corso d'opera, prevista dall'art. 120, comma 1, lett. *c)*, del D.Lgs. n. 32/2023.

Le varianti per circostanze imprevedibili sono previste all'art. 120, comma 1, lett. *c)*, del D.Lgs. n. 36/2023 e sono definite quali "modifiche in corso d'opera".

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

RISERVE E CONTABILITÀ: IL RUOLO DEL RUP

5.1. I principi generali in materia di riserve

Il D.Lgs. n. 36/2023 disciplina le riserve all'art. 115, comma 2, nonché nell'Allegato II.14 (artt. 1 e 7).

L'art. 115, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, nel ribadire che l'esecutore deve uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori, dispone altresì che «***le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14,*** *a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile*».

L'art. 7, comma 1, primo periodo, dell'Allegato II.14, chiarisce la funzione delle riserve «*in linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto,* ***il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica****, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti*».

Lo stesso art. 7, come esposto nel prosieguo, precisa una serie di regole in relazione alla ammissibilità e tempestività delle riserve.

Tuttavia, il complesso delle disposizioni citate presenta evidenti criticità pratiche e concrete, in quanto **non stabilisce il termine per esplicitare le domande dell'appaltatore (in genere 15 giorni) e nemmeno i termini entro i quali il DL deve scrivere sul Registro di Contabilità le deduzioni motivate (richiamate all'art. 12 del medesimo Allegato).**

La gestione delle riserve, quindi, **è in parte rinviata alla disciplina del Capitolato di Appalto**, considerato che l'art. 1, comma 2, lett. *v)*, dell'Allegato II.14 riprende pedissequamente la norma del previgente art. 9 del D.M. n. 49/2018, disponendo che il DL deve «*gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi* ***alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto***».

> Le regole in materia di riserva sono essenzialmente contenute nell'art. 7 e nell'art. 12 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
> Tuttavia, la gestione delle riserve è affidata anche al Capitolato Speciale di appalto, come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. *v)*, del medesimo Allegato II.14, con riferimento a:

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

- termine **di esplicitazione delle domande** (in genere 15 giorni);
- termine **di esposizione delle deduzioni motivate del DL**.

Cosa accade se il capitolato non prevede nulla in materia di riserve, in merito al termine di esplicitazione delle domande (fissato in genere in 15 gg)?

In mancanza di una disciplina specifica, si farà riferimento certamente al Codice, ma la stazione appaltante rischierà di non poter opporre le tipiche eccezioni tipiche di intempestività e inammissibilità.

L'art. 12, del D.Lgs. n. 36/20236 stabilisce infatti: «*Per quanto non espressamente previsto nel codice:* [...] *b) alla stipula del contratto* ***e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile***.».

In linea generale i riferimenti principali del codice civile sono i seguenti (ai quali è opportuno prestare sempre attenzione).

Art. 1227 – Concorso del fatto colposo del creditore
«*Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza*».

Art. 1337 – Trattative e responsabilità precontrattuale
«*Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede* (art. 1175)».

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto
«*Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le con-dizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria*».

Art. 1366 – Interpretazione di buona fede
«*Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede*».

Art. 1370 – Interpretazione contro l'autore della clausola
«*Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro*».

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

IL RUP QUALE RESPONSABILE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008

6.1. Il cantiere e la sicurezza: inquadramento generale

La disciplina di riferimento in materia di sicurezza nei cantieri è contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in particolare nel **Titolo IV – Capo I** (*Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*). Occorre, altresì, tenere in considerazione i contenuti del **Titolo I** (con le novità introdotte dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) e degli **Allegati I, X, XV** dello stesso Testo Unico.

L'art. 88 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) elenca le attività alle quali non si applica il Titolo IV, Capo I, in materia di cantieri temporanei e mobili e richiama, a tale proposito, l'allegato X, il quale contiene l'elenco dei lavori edili o di ingegneria sussumibili nella norma stessa.

> L'allegato X del Testo Unico della sicurezza elenca i lavori e le attività alle quali si applica le norme relative ai cantieri temporanei e mobili.
> Ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008, **tra l'altro**, non sono disciplinati dal Titolo IV, e dunque non rientrano nella definizione di cantiere, i:
> «[...] *d) lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;*
> [...]
> *g-bis) lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.*».

Nella sostanza, quindi, per **cantiere temporaneo o mobile, si intende quindi qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile indicati nell'allegato X.**

Nella prima tipologia di **cantiere** quel che rileva è l'elemento della temporaneità, dell'unità produttiva, finalizzata alla realizzazione di un bene, entro un intervallo temporale più o meno definito (suscettibile anche di dilatazioni o restrizioni temporali), la cui durata viene valutata nella fase di progettazione.

Il **cantiere mobile**, invece, accanto all'elemento della temporaneità, presenta anche un elemento ulteriore rappresentato da un dinamismo spaziale dello stesso. Il cantiere stradale ne costituisce un esempio.

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

Il D.Lgs. n. 81/2008, all'art. 26, comma 7, riconosce una sorta di principio di specialità della disciplina della sicurezza, stabilendo che le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 **si applicano, per quanto non diversamente disposto,** dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). Ne consegue che le norme del D.Lgs. n. 81/2008 **devono essere coordinate** con il Codice dei contratti pubblici e in particolare con l'Allegato I.2 (che disciplina le funzioni del RUP) e con l'Allegato II.14 (che definisce i compiti del DL).

6.2. Gli attori del processo edilizio e la sicurezza

Le figure che operano in cantiere possono essere, in sintesi, suddivisi tra coloro che operano per conto della stazione appaltante oppure per conto dell'appaltatore.

Per quanto concerne **la stazione appaltante**, gli attori principali sono i seguenti.

1. *Responsabile dei lavori*

Il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dalla legge. Nel campo di applicazione della legislazione in materia di opere pubbliche, il responsabile dei lavori **coincide con il RUP**. Gli obblighi del RUP coincidono con quelli del committente e sono elencati all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008. Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede, quindi, la coincidenza tra la figura del responsabile dei lavori e quella del RUP, senza contemplare ipotesi derogatorie (tranne in casi del tutto particolari).

L'Allegato I.2, all'art. 8, comma 1, lett. *f)*, del D.Lgs. n. 36/2023, precisa che il RUP «***assume il ruolo di responsabile dei lavor****i, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro* [...]».

2. *Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)*

Il soggetto incaricato dal Committente, su richiesta del RUP (in qualità di responsabile dei lavori), della redazione del *Piano di Sicurezza e Coordinamento* (PSC) e della predisposizione del *fascicolo dell'opera*.

L'art. 8, comma 1, lett. *f)*, dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che sia il RUP a richiedere la nomina del CSP.

Le prestazioni relative all'incarico di CSP sono svolte di norma dal personale degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ovvero, in caso di carenza in organico di personale tecnico, possono essere affidate al progettista incaricato o ad altri soggetti esterni scelti, con le procedure previste dal Codice dei contratti. Il CSP svolge i compiti di progettazione e pianificazione delle misure di sicurezza e collabora con il progettista (quando le due figure non coincidono) al fine di coniugare le scelte tecniche progettuali e di impostazione del cantiere con le prescrizioni inerenti alla salute e alla sicurezza del lavoro nelle fasi di esecuzione dell'opera, nell'uso e nella manutenzione della stessa.

Nella fase di progettazione dell'opera, il CSP:

– redige il PSC i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, e comunque nell'ambito dell'Allegato I.7 (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e Progetto Esecutivo);

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

IL RUP E IL SUBAPPALTO

7.1. Le regole generali

L'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 definisce il subappalto come il contratto con il quale l'appaltatore *affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.*

Il contratto di subappalto, quindi, **ha natura derivata** dall'originario rapporto stipulato tra l'appaltatore e la stazione appaltante ed è pertanto "accessorio" al medesimo.

> L'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 introduce rispetto al passato un aspetto molto importante, in quanto precisa che il subappaltatore esegue le prestazioni o lavorazioni "**con organizzazione di mezzi e rischi propri**".
> Il subappaltatore, quindi, organizza i propri operai, assume i rischi esecutivi tipici dell'appaltatore e si obbliga a raggiungere un risultato, assumendo anche rischi di natura economica. Tale specificazione differenzia il subappaltatore da altri operatori che intervengono in cantiere ad altro titolo.

Per quanto concerne l'ambito dei contratti pubblici, **il subappalto è soggetto al consenso nonché all'autorizzazione formali della stazione appaltante.**

Il rapporto tra appaltatore e subappaltatore è regolato dal Codice Civile e ha natura privatistica; tuttavia in ragione della finalità del rapporto – che è quella di consentire ad un terzo di realizzare parte di una opera pubblica – la stazione appaltante ha il diritto di imporre precise condizioni ai fini della relativa autorizzazione.

In sintesi le regole sono le seguenti:

- **Regola 1.** È nullo l'accordo con il quale viene affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni appaltate (art. 119, comma 1);
- **Regola 2.** La categoria prevalente non può essere affidata in subappalto in misura superiore al 49,99% (art. 119, comma 1);

> La percentuale del 49,99 % costituisce **il limite massimo**.
> Per ragioni tecniche, esecutive e connesse alla natura delle prestazioni, la stazione appaltante ha titolo a prevedere una quota subappaltabile inferiore (p.e: 10%, 20% ecc.), motivando tale valutazione limitativa.

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

- **Regola 3.** Le categorie scorporabili, possono essere subappaltate per intero, se non è previsto uno specifico divieto negli atti di gara (art. 119, comma 2);
- **Regola 4.** Le lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità (c.d. "sios") costituiscono categorie di lavorazioni del tutto simili alle altre. L'eventuale diniego o limitazione della loro subappaltabilità deve essere previsto negli atti di gara (art. 119, comma 2, e art. 104, comma 11);
- **Regola 5.** Il subappaltatore opera «*con organizzazione di mezzi e rischio a carico proprio*» (art. 119, comma 2);
- **Regola 6.** L'affidamento a lavoratori autonomi non costituisce subappalto se riferito ad attività «*secondarie, sussidiarie, accessorie*» (art. 119, comma 3);
- **Regola 7.** Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore. Tale regola si riferisce alla sola ipotesi in cui **le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente** (art. 119, comma 12);
- **Regola 8.** Il subappaltatore e l'appaltatore sono responsabili in solido per le prestazioni affidate in subappalto (art. 119, comma 6);
- **Regola 9.** Il subappalto può subappaltatore le prestazioni a lui affidate ad un altro subappaltatore (c.d. "subappalto a cascata"), salvo espliciti divieti negli atti gara (art. 119, comma 17);
- **Regola 10**. È esteso il pagamento diretto a tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto (art. 119, comma 11).

7.2. I limiti del subappalto

Gli artt. 119, commi 2 (subappalto ordinario) e 17 (subappalto secondario, a cascata), stabiliscono che laddove la stazione appaltante intenda porre limiti al subappalto deve darne adeguata motivazione.

In quale atto va prevista la decisione di limitare il subappalto?

Laddove non siano posti limiti, il subappalto è *libero*, anche con riferimento al subappalto del subappalto (a cascata) previsto dall'art. 119, comma 17.

La decisione sui limiti del subappalto è valutata "gara per gara" dalla stazione appaltante (ovvero nella sostanza dal RUP coadiuvato dal Responsabile della fase esecutiva, se nominato, e dal Progettista dell'opera), da indicare nella **decisione di contrarre** e poi precisato negli atti di gara o di affidamento diretto (art. 119, comma 2).

In assenza di limite **restano validi unicamente quelli previsti dalle Regole 1 e 2:** divieto di cessione del contratto; divieto di subappaltare la categoria prevalente in misura maggioritaria (è legittimo tuttavia stabilire un limite inferiore al 49,99%).

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

IL COLLAUDO

8.1. Il collaudo tecnico amministrativo: le finalità

Il procedimento di collaudo costituisce il momento conclusivo dell'iter realizzativo di un'opera pubblica e, conseguentemente, la condizione necessaria per l'accettazione della stessa da parte del soggetto aggiudicatore.

I principali riferimenti normativi sono contenuti nel D.Lgs. n. 36/2023, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 209/2024 e nell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (artt. 13-30).

Il collaudo ha «*lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti* ***a regola d'arte****, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla* ***contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro*** *e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore*.» – art. 13, comma 1, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023. Il collaudo, inoltre, «*comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato*.» – art. 13, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Le operazioni di collaudo rispondono, pertanto, ad una duplice finalità consistente nell'**accertamento**:

- **della conformità dell'opera pubblica appaltata alle regole dell'arte,** ai contenuti progettuali (e dell'offerta tecnica) e relative prescrizioni tecniche, nel rispetto delle previsioni contrattuali, anche alla luce delle eventuali varianti successivamente approvate (c.d. **"collaudo tecnico o verifica tecnica"**);
- della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi fra di loro e con le risultanze di fatto, quale condizione necessaria per la determinazione finale del corrispettivo ancora dovuto all'esecutore (c.d. **"collaudo amministrativo"** o **"verifica contabile"**).

Inoltre, il collaudo persegue la finalità di:

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

- **eseguire tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore**. Tale attività consiste in un'attività ispettiva (intesa come attività materiale e tecnica) condotta direttamente sull'opera realizzata dall'appaltatore; **essa si traduce in una serie di operazioni, finalizzate al riscontro della funzionalità dei lavori eseguiti ed alla loro rispondenza al contratto ed alle regole proprie del settore.** Ovviamente le operazioni da effettuarsi variano in funzione dell'opera da collaudare e sono eseguite secondo norme tecniche e regole dell'arte; per alcune lavorazioni le modalità tecniche della verifica discendono da norme inderogabili definite dalla legge o da regolamenti a tutela di specifici interessi pubblici; in altre circostanze la fonte è rappresentata da circolari o disposizioni ministeriali o ancora da direttive della unione europea. In ogni caso tale attività di verifica, a prescindere dalla modalità utilizzata, deve essere condotta in **contraddittorio**, ovvero alla presenza dell'appaltatore;
- **esaminare le riserve dell'appaltatore**, che non siano state risolte definitivamente in via amministrativa in itinere di esecuzione dell'opera; il collaudo, pertanto, costituisce la sede deputata all'esame risolutivo di tutte quelle riserve che, per quanto ritualmente sollevate dall'appaltatore (mediante iscrizione nel registro di contabilità e ribadite nel conto finale nei termini e modi dovuti) non siano state oggetto di preciso pronunciamento da parte della stazione appaltante.

8.2. La natura giuridica del collaudo

Nell'ambito delle opere pubbliche il collaudo **è un procedimento complesso** che si compone di una serie di atti ed attività di diversa natura.

Il collaudo, pertanto, è un procedimento necessario e formale; **necessario** perché non può essere oggetto di rinuncia da parte della stazione appaltante; **formale** perché necessità obbligatoriamente di forma scritta.

L'attività di collaudo di un'opera pubblica «*comprende unitariamente le verifiche degli aspetti tecnici e di quelli amministrativi e contabili, sicché per il loro compimento è dovuto all'ingegnere incaricato un unico compenso.* [...] *integra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato l'emissione del c.d. certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione finale del corrispettivo spettante all'appaltatore, e dall'altro, l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione, che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera per conto del committente e rende definitiva la predetta liquidazione*» (Cass. Civ., sez. II, 6/2/2024, n. 3353, sez. I, 26/01/2011, n. 1832).

Sinteticamente si può affermare che il collaudo:
- **inizia** con la nomina del collaudatore o della commissione,
- **prosegue** con il compimento di una serie di attività di controllo e riscontro sull'opera e sulle prestazioni eseguite,
- **continua** con la redazione del certificato di collaudo (e della relazione) da parte del collaudatore,

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

LA WEBAPP INCLUSA

9.1. Contenuti della WebApp

La **WebApp inclusa** gestisce i seguenti contenuti:

- **Speciale Codice Appalti**: banca dati di normativa e giurisprudenza sempre aggiornata, a cura della redazione di www.lavoripubblici.it.
- **Calcolo dei punteggi economici SIA**: foglio Excel per il calcolo dei punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro.

9.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per gestire documenti PDF e Office.

9.3. Attivazione della WebApp

- Collegarsi al seguente web link:

https://www.grafill.it/pass/0505_6.php

- Inserire i codici **[A]** e **[B]** presenti nell'ultima pagina del libro e cliccare **[Continua]**;
- Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**;
- Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
- Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
- Accedere alla WebApp cliccando la copertina esposta sullo scaffale **Le mie App**.

PRONTO GRAFILL CLICCA per maggiori informazioni ... e per te uno SCONTO SPECIALE

PRONTO
GRAFILL